



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 14-04-2015

IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE

Disposizioni in materia di procedura e diritto civile e di procedura amministrativa

Capo I Norme in materia di procedura civile

Art. 1

(Modifiche alla disciplina dei termini probatori)

1. Dopo l'articolo 2, punto 2.5 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:

"Tuttavia, qualora il convenuto che abbia utilizzato i termini probatori rinunci ai termini reprobatori, può essere aperto il termine di controprova. Qualora l'attore rinunci ai termini probatori e richieda l'apertura del termine reprobatorio, il convenuto conserva comunque il diritto di rinunciare a tali termini anche dopo l'apertura, purché la rinuncia avvenga nel primo giorno giuridico successivo alla notifica del decreto."

Art. 2

(Assunzione di prove tramite commissione rogatoria)

1. Dopo l'articolo 2, punto 3.1 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti punti:

"3.2 - Qualora sia richiesta per le vie diplomatiche l'assunzione di prove all'estero in Stati con i quali non esistono Convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali che autorizzino le autorità giudiziarie a dialogare direttamente, e la risposta alla commissione rogatoria non sia pervenuta entro il termine di sei mesi dalla trasmissione della richiesta da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla competente Autorità estera, il Giudice può disporre l'apertura del successivo termine di prova, su istanza della parte più diligente.

3.3 - Se, nel prosieguo del giudizio, prima dell'apertura del termine ad allegare, perviene la risposta, la prova delegata viene ammessa agli atti, con facoltà per il Giudice di concedere alle parti, dietro apposita istanza, un eventuale termine per la replica.

3.4 - Con l'apertura del termine ad allegare, invece, la prova si considera decaduta, e l'eventuale risposta tardiva non può essere presa in considerazione in quel grado di giudizio, ferma restando l'utilizzabilità nel grado successivo."

Art. 3

(Modifiche alla disciplina delle perizie)

1. All'articolo 2 della Legge n. 55/1994 e successive modifiche, i punti 4.0, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

"-4.0 - Qualora sia disposta un perizia giudiziale, il Giudice, con il decreto di nomina, assegna al perito un termine non superiore a quindici giorni correnti dalla notifica del decreto stesso per dichiarare in atti se intende accettare l'incarico; il perito al momento dell'accettazione è tenuto a specificare l'inesistenza di cause di incompatibilità, indicare il fondo spese ed il tempo che gli occorrerà per l'espletamento dell'incarico, che di norma non può essere superiore a novanta giorni, prorogabile solo per gravi motivi o col consenso di tutte le parti in causa."

"-4.2 - Dopo l'accettazione dell'incarico, il Giudice assegna alle parti avverse il termine non inferiore a quindici giorni per formulare ulteriori quesiti e designare i consulenti tecnici di parte, decorso il quale viene assegnato alla parte richiedente il termine di dieci giorni per formulare eventuali quesiti in replica a quelli delle parti avverse.

-4.3 - Il termine per il deposito della perizia decorre dalla comunicazione al perito del deposito del fondo spese da effettuarsi a cura del Cancelliere, che ne farà relazione in atti.

-4.4 - Il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese è titolo esecutivo nei confronti della parte tenuta alla anticipazione. Il Giudice, dopo aver ordinato alla parte di provvedere al deposito della somma liquidata, qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica la somma non sia depositata, su istanza della parte interessata, dispone l'allegazione della perizia agli atti di causa, mandando al Cancelliere di rilasciare al perito copia conforme del decreto di liquidazione munito della formula esecutiva.

-4.5 - Il perito che non provvede a portare a compimento l'incarico nel termine assegnatogli inizialmente o in quello eventualmente prorogato, perde ogni diritto al compenso per l'opera svolta ed al rimborso delle spese sostenute; egli inoltre non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni e risponde dei danni causati alle parti per il ritardo."

Art. 4

(Riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali in relazione alle perizie d'ufficio)

1. In relazione alle prestazioni professionali effettuate dal perito d'ufficio nel corso dei procedimenti giudiziari, il Congresso di Stato ha facoltà di stabilire, mediante propria delibera e sentiti gli ordini e collegi professionali, riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali.

Art. 5

(Chiamata in causa del terzo)

1. Dopo l'articolo 2, punto 4.7 della Legge 17 n.55/1994 e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto:

"4.8 - Nel caso in cui sopravvenga la necessità di effettuare la chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia o di garanzia impropria, in presenza di gravi ragioni, anche di economia processuale, per la partecipazione del terzo al processo al fine della decisione con un'unica sentenza anche sull'azione intrapresa nei suoi confronti, il Giudice, su istanza di parte, può comunque



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

consentire che l'intervento avvenga dopo l'apertura dei termini reprobatori, ed accordare termini ulteriori a favore del chiamato in causa."

Art. 6

(Modifiche alla disciplina delle notifiche)

1. All'articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, il punto 8.0 è abrogato e sostituito dai seguenti:

"8.0 - Le parti costituite in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli affetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita alla parte personalmente.

8.1 - La notifica della sentenza è effettuata presso lo studio dell'avvocato ove la parte si è elettivamente domiciliata secondo le ordinarie procedure ed i termini per la proposizione di eventuali gravami decorrono dalla data di effettuazione della medesima notifica. La sentenza è, altresì, comunicata, ai soli fini conoscitivi, personalmente alla parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8.2 - Se la notifica della sentenza non è richiesta da alcuna delle parti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, il Giudice vi provvede d'ufficio.

8.3 - Qualora l'avvocato rinunci al mandato dopo la pubblicazione della sentenza e risulti impossibile notificare la sentenza presso l'ultimo luogo di residenza o sede conosciuti della parte, trascorso il termine di sessanta giorni dalla infruttuosa notifica, la notifica si intende effettuata validamente mediante affissione *ad valvas Palatii*."

Art. 7

(Disposizioni sulla perenzione d'istanza)

1. L'istituto del rescritto di sanatoria è soppresso.

2. A parziale modifica di quanto previsto dal Libro II, Rubrica VI delle *Leges Statutae*, la perenzione d'istanza ha effetti solamente processuali e quindi l'azione, ove non sia caduta nel frattempo in prescrizione, può essere riproposta, utilizzando anche le risultanze probatorie validamente assunte nella causa perenta, previo pagamento delle spese processuali della medesima causa dichiarata perenta.

3. Ad integrazione dell'articolo 2, punto 12.0 della Legge n. 55/1994 e successive modifiche, all'elenco dei giorni giuridici che non debbono essere calcolati ai fini della perenzione d'istanza, è aggiunto il seguente:

"- i giorni giuridici successivi all'apertura del termine ad allegare."

Art. 8

(Definizione delle eccezioni relative alla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità del giudizio e alla nullità della citazione)

1. Le eccezioni relative all'inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità del giudizio, nonché quelle relative alla nullità della citazione sono decise dal Giudice del relativo grado di competenza con sentenza interlocutoria osservando la



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

medesima procedura prevista per la definizione delle eccezioni *non reservatae* disciplinate dagli Statuti.

Art. 9

*(Impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori emessi dal
Commissario della Legge in corso di causa)*

1. L'impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori passibili di gravame emessi dal Commissario della Legge in corso di causa è ammessa esclusivamente in ordine a questioni di diritto.
2. Ai fini della definizione del gravame di cui al comma 1, il Giudice d'Appello a seguito di fissazione dell'udienza per la costituzione delle parti, e dell'integrazione del contraddittorio mediante l'assegnazione alle parti del termine di trenta giorni per il deposito di memorie, emette la decisione. Gli incumbenti istruttori di cui al presente comma sono effettuati da Commissario della Legge, con funzioni di Giudice Istruttore diverso da quello che ha emesso il decreto o altro provvedimento impugnato.
3. Nel procedimento disciplinato dal presente articolo le parti non possono richiedere l'assunzione di mezzi di prova.

Art. 10

(Modifiche alla disciplina dell'appello)

1. L'articolo 3 della Legge n. 55/1994 e successive modifiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'atto di citazione d'appello nelle cause civili è indirizzato al Giudice d'Appello.

L'appello non sospende la esecutività della sentenza di primo grado qualora contenga esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro.

Nella ipotesi di cui al secondo comma, il Giudice di Appello può comunque sospendere in tutto o in parte la esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se espressamente richiesto con istanza proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi.

Il termine perentorio per la proposizione dell'appello è di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata presso il domicilio eletto o dalla presa d'atto della sentenza. Nel caso di cui all'articolo 2, punto 8.3 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche il termine decorre dalla data di affissione della sentenza *ad valvas Palatii*. Il termine per la proposizione dell'appello incidentale è di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto che introduce l'appello principale.

L'appello si propone con il deposito dell'atto di citazione d'appello nel termine di cui al quarto comma.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello e la decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice d'Appello, al quale il Giudice Istruttore deve trasmettere il fascicolo.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è affidato ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice d'Appello seguire personalmente in tutto o in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all'inizio del processo d'appello.

Sono rimesse al Giudice Istruttore le decisioni di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Tali pronunce sono comunque oggetto di decisione definitiva nell'ambito della sentenza emessa dal Giudice d'Appello.

Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.

Nel giudizio di appello è fatto divieto di assumere gli stessi mezzi di prova assunti nel giudizio di primo grado al fine di provare le medesime enunciazioni in fatto e in diritto."

Capo II
Norme in materia di procedura concorsuale

Art. 11

(Presupposti per l'apertura del giudiziale concorso dei creditori)

1. Fatti salvi i presupposti previsti dalle norme vigenti, è autorizzata l'apertura del giudiziale concorso dei creditori esclusivamente nel caso in cui l'ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dalle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 e successive modifiche sia pari o superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Capo III
Norme in materia di diritto civile

Sezione I

Art. 12

(Prescrizione)

1. Salvi i casi in cui le norme speciali, anche di diritto comune, dispongano diversamente, i diritti reali si estinguono per prescrizione con il decorso di vent'anni, i diritti di credito con il decorso di dieci anni.

2. Il termine decorre dalla data in cui è venuto ad esistenza il fatto o l'atto che ha generato il diritto.

3. La prescrizione si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso quando la parte è impossibilitata a fare valere il diritto. Il periodo di durata della causa di sospensione non è calcolato ai fini della prescrizione.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Sezione II

Art. 13

(Recezione dei principi Unidroit nei contratti)

1. Se le parti lo convengano espressamente, i contratti e i rapporti contrattuali intercorrenti fra imprenditori sammarinesi ed imprenditori stranieri, o tra imprenditori stranieri, sono disciplinati anche dai Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato, vigenti al momento dell'instaurazione della lite.
2. Resta salva l'osservanza delle norme inderogabili e delle norme in materia di competenza giurisdizionale e territoriale del Giudice sammarinese.

Capo IV

Patrocinio gratuito

Art. 14

(Patrocinio gratuito)

1. L'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo stato di povertà è valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125 in base ai parametri definiti agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 23. Il buon diritto, ossia la presumibile fondatezza della pretesa che si intende fare valere, è riconosciuto dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni."
2. L'articolo 4 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'istanza volta all'ottenimento del patrocinio gratuito corredata dalla valutazione positiva del Comitato di Gestione e Valutazione è firmata dall'Avvocato d'ufficio ed è diretta alla Reggenza."
3. L'articolo 5 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"La Reggenza nomina un relatore, scelto tra gli avvocati iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dall'Ordine degli Avvocati. Il relatore, presa cognizione della causa e riconosciuta la presumibile fondatezza della pretesa dell'istante, è tenuto innanzitutto a tentare un componimento. Qualora la conciliazione non riesca, il relatore, nella prima riunione del Commissione Nazionale delle Libere Professioni, fa la relazione della causa, dopodiché la Commissione Nazionale delle Libere Professioni emette la decisione sulla ammissione ed individua nell'ambito dell'elenco di cui al primo periodo, l'avvocato cui affidare il patrocinio della causa secondo i criteri determinati con delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati."
4. L'articolo 6 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato.
5. L'articolo 7 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la decorrenza dei termini prescizionali e processuali fino alla delibera



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, positiva o negativa che sia, in ordine alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.”

6. L'articolo 9, secondo comma della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

“In tal caso la Commissione Nazionale delle Libere Professioni deve deliberare dopo aver ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello.”

7. L'articolo 10, secondo comma della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

“In caso di rifiuto incorrono nella sanzione di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).”

8. L'articolo 11 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

“La parte ammessa al patrocinio gratuito è esente dal pagamento dell'imposta giudiziale e di tutte le ulteriori imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi ai fini di giudizio”.

9. L'articolo 12 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato.

Capo V
Norme in materia di controllo di legittimità e di procedura amministrativa

Sezione I

Art. 15
(Modifiche alla disciplina del controllo preventivo di legittimità)

1. L'articolo 24, terzo comma della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

“Copia del registro delle pratiche sottoposte a controllo di legittimità è pubblicata a cura del Cancelliere nell'albo del Tribunale e resa disponibile tramite posta o a mezzo di strumenti informatici o telematici alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed alle Organizzazioni Sindacali”.

Sezione II

Art. 16
(Ferie giudiziali nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali amministrativi)

1. La trattazione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi osserva un periodo di ferie giudiziarie, che è fissato nei mesi di luglio e agosto di ciascun anno, durante il quale il decorso dei termini processuali è sospeso.

2. Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che degli Avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in periodo di ferie giudiziarie, sono prorogati al primo giorno successivo alla conclusione delle ferie.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

3. Tuttavia nel caso in cui un ricorso giurisdizionale amministrativo presenti i caratteri di urgenza o sia richiesta la sospensione del provvedimento impugnato, il Giudice dispone che la trattazione del ricorso prosegua anche durante il periodo di ferie giudiziarie.

Art. 17

(Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative comminate dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro)

1. Contro le sanzioni amministrative comminate dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro in caso di assunzione abusiva di lavoratori subordinati è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge n. 68/1989 e successive modifiche, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.

Art. 18

(Modifica alla disciplina dei mezzi di prova nelle controversie in materia di pubblico impiego)

1. Nelle controversie in materia di pubblico impiego devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ammessi mezzi di prova orali per l'accertamento di fatti non altrimenti dimostrabili.

Capo VI

Disposizioni relative ai certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario

Art. 19

(Disposizioni relative ai certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario)

1. I certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario sono firmati esclusivamente dal Cancelliere o dall'Attuario.

Capo VII

Norme di coordinamento

Art. 20

(Entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge si applicano:
 - a) alle cause civili in corso con effetto sul prosieguo del processo;
 - b) a tutte le cause civili il cui atto introduttivo sia depositato in Cancelleria in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel Capo II della presente legge si applicano alle istanze di richiesta di apertura del giudiziale concorso depositate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

3. Le disposizioni contenute nel Capo III della sezione I della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. I diritti che sorgono dopo l'entrata in vigore della presente legge sono assoggettati ai termini di prescrizione previsti nel Capo III della sezione I. L'abbreviazione dei termini prescrizionali di cui al Capo III della sezione I della presente legge non si applicano alle cause pendenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni contenute nel Capo V dell'articolo della presente legge si applicano ai ricorsi amministrativi depositati in Cancelleria in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Testo unico in materia di procedura civile)

1. Il Congresso di Stato con propria delibera approverà un testo unico ufficiale in materia di procedura civile.

2. Il predetto testo non avrà valenza normativa ma sarà esclusivamente finalizzato a consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare l'articolo 3, primo comma, numero 5.) della Legge 5 giugno 1923 n. 13.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.